SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 121**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29:

Banca nazionale del lavoro, in Roma:

Sezione autonoma di credito fondiario:

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1987.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1987.

Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico:

Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 1104.

Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 13

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E VESUVIANO.

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 1.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

L'esercizio finanziario degli osservatori astrofisici e astronomici, nonchè dell'osservatorio vesuviano di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria degli osservatori si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno.

La gestione stessa è unica come unico è il relativo bilancio di previsione.

Art. 2.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Per ciascun capitolo di entrata e spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonchè l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Tra le entrate da incassare è iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'osservatorio nel periodo di riferimento.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalità indicate nello allegato *H* al presente regolamento. Le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministro del tesoro.

Il bilancio di previsione è predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, e presentato al consiglio direttivo entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio in corso, nonchè la consistenza del personale in servizio. Alla relazione del direttore è allegata quella del collegio dei revisori dei conti, contenente fra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese.

Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere trasmessa al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione e a quello del tesoro per conoscenza, entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 3.

Integralità e universalità del bilancio

Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
Titolo II - Altre entrate;
Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti;
Titolo IV - Accensione di prestiti;
Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
Titolo VI - Partite di giro.

Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Estinzione di mutui;
Titolo IV - Partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

La classificazione di cui al precedente comma è quella indicata nello schema di bilancio di cui all'allegato *A* del presente regolamento.

Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze dei singoli osservatori.

L'oggetto dei capitoli dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito.

Art. 5.
Contenuto del bilancio

Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

I contributi del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento, attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.

Art. 6.
Quadro riassuntivo

Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo redatto in conformità all'allegato *B* nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.

Art. 7.
Avanzo e disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione redatta in conformità all'allegato *G*, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo medesimo.

Di detti stanziamenti l'osservatorio non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo dell'osservatorio deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 8.
Fondo di riserva

Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonchè per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potrà superare il 5% delle complessive spese correnti previste.

Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.

Art. 9.
Variazioni e storni di bilancio

Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione.

Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonchè tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

Sulle proposte di variazione di bilancio, il collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere, redigendo apposita relazione.

Capo II

ENTRATE

Art. 10.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando l'osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed è iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 11.
Riscossione delle entrate

Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.

Le eventuali somme pervenute direttamente all'osservatorio sono annotate in apposito registro, all'uopo vidimato dal direttore, e versate all'istituto di credito entro e non oltre 5 giorni dal loro arrivo previa emissione di reversale d'incasso.

È vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.

Art. 12.
Reversali d'incasso

Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

Le reversali contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e in lettere;
g) data di emissione.

Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio all'istituto cassiere.

Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

Art. 13.
Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Il direttore dell'osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilità, affinchè l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.

Capo III

SPESE

Art. 14.

Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio direttivo il quale può delegare per ciascun esercizio il direttore prefissandone i limiti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.

Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

Fanno eccezione quelli relativi:

1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;

2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni di carico dell'esercizio successivo;

3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'osservatorio ne riconosca la necessità o la convenienza.

La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

È fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'osservatorio sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 15.

Spese per la ricerca

Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti.

Le somme così riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.

Art. 16.

Registrazione degli impegni di spesa

Gli atti comportanti oneri a carico del bilancio unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, debbono essere registrati come impegni di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

Art. 17.

Liquidazione della spesa

La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 19, della regolarità della fornitura di beni opere, servizi, nonché sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

Art. 18.

Ordinazione della spesa

Il pagamento delle spese è ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sullo istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

I mandati di pagamento sono firmati dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.

I mandati contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;
b) capitolo di bilancio;
c) codice meccanografico del capitolo;
d) nome e cognome o denominazione del creditore;
e) causale del pagamento;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalità di estinzione del titolo;
h) data di emissione.

Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione «residui».

Art. 19.

Documentazione dei mandati di pagamento

Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa la quale è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 20.

Modalità particolari di estinzione dei titoli di spesa

L'osservatorio può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;

c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.

Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

Art. 21.

Inestinzione dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.

I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA

Art. 22.

Affidamento del servizio

Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'osservatorio, ad un unico istituto di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il quale custodisce altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'osservatorio stesso, con l'osservanza delle disposizoni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

Art. 23.

Gestione del fondo per piccole spese

Il direttore dell'osservatorio può essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio direttivo e, comunque, di importo non superiore a L. 3.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, nonché di periodiche pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, ciascuna d'importo non superiore a L. 300.000.

Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa.

Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce il fondo di cui al primo comma, mediante versamento all'istituto cassiere.

Tutte le operazioni eseguite sono annotate in un apposito registro, numerato e vidimato.

Capo V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 24.

Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonchè la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonchè la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali gli osservatori potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 25.

Sistema delle scritture

L'osservatorio tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, la somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;

e) i registri degli inventari.

Le scritture indicate alle lettere *d*) e *e*) del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per registri.

Capo VI

CONTO CONSUNTIVO

Art. 26.

Deliberazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico.

Il conto consuntivo è predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, entro il 15 marzo di ciascun anno ed è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione.

Al predetto conto è allegata la relazione del direttore dell'osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti:

a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio;

b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti;

d) i risultati generali del conto economico.

Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di deliberazione al Ministero della pubblica istruzione e per conoscenza a quello del tesoro, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 27.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità all'allegato *C* al presente regolamento.

Art. 28.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale di cui all'allegato *D* indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.

Art. 29.

Conto economico

Il conto economico, redatto in conformità all'allegato *E*, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 30.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato *F* la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 31.

Capitoli aggiunti

Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito con delibera del consiglio direttivo, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni del bilancio, un capitolo aggiunto.

Art. 32.

Riaccertamento dei residui

Annualmente l'osservatorio è tenuto a compilare, sulla base degli elenchi nominativi, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

Detta situazione dovrà indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo.

Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti esprime il suo parere.

La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.

Art. 33.

Perenzione

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si inendono perenti agli affetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.

Quando sorga la necessità per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

FUNZIONARI DELEGATI

Art. 34.

Erogazione di spese su aperture di credito

Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'osservatorio mediante aperture di credito sono gestite e rendicondate secondo la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

Il direttore dell'osservatorio, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, firmati dal direttore medesimo e dal responsabile amministrativo dell'ufficio o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del bilancio dell'osservatorio.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 35.

Beni

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 36.

Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

c) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 37.

Consegnatari dei beni immobili

I beni immobili sono dati in consegna al direttore dell'osservatorio il quale è personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 38.

Classificazione dei beni mobili

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

2) materiale bibliografico;

3) collezioni scientifiche;

4) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

5) automezzi e altri mezzi di trasporto;

6) titoli pubblici e privati;

7) altri beni mobili.

Art. 39.

Inventario dei beni mobili

L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il luogo in cui si trovano;

b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità e il numero;

d) il valore.

I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inentariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.

Art. 40.

Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dalla persona all'uopo delegata dal direttore che assiste alla consegna.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'amministrazione dell'osservatorio e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 41.

Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.

Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili e di effimero valore.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio direttivo dell'osservatorio sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.

Sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 42.

Ricognizione dei beni mobili

Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.

Art. 43.

Materiali di consumo

L'osservatorio deve provvedere alla tenuta di idonea contabilità — a quantità e specie — per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni e delle bollette di consegna dei fornitori.

Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

Art. 44.

Automezzi

Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione.

Il consegnatario provvede ogni mese alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

Art. 45.

Inesigibilità dei crediti

Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio direttivo in sede di deliberazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 46.

Ambito di applicazione

Le norme del presente titolo non si applicano all'attività contrattuale disciplinata da specifiche leggi aventi per destinatari gli osservatori.

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione di opere edilizie, si applicano le norme sull'edilizia universitaria, nonché quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche di conto dello Stato.

Art. 47.

Norme generali

Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata a giudizio dell'osservatorio.

È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 48.

Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio direttivo.

Art. 49.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'osservatorio e presso le sedi degli uffici periferici, ove esistano.

Esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione.

Art. 50.

Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalità delle gare e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo avvalendosi di elenchi predisposti ed aggiornati dei competenti uffici dell'osservatorio ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.

Art. 51.

Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione nominata dal direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 52.

Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'osservatorio, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'osservatorio:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto 2), lettera *a)*, l'osservatorio ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 53.

Appalto-concorso

È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'osservatorio, la commissione può proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni

Art. 54.

Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici richiesti;

4) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

5) per l'acquisto o la locazione di immobili;

6) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a lire 40 milioni;

7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio direttivo; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate almeno tre imprese.

I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.

Art. 55.

Stipulazione e approvazione dei contratti

L'osservatorio dà comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso di asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

L'osservatorio provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'osservatorio o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

L'osservatorio avrà cura di tenere un registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Art. 56.

Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale dell'osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio direttivo.

Se i lavori di manutenzione e le forniture non superano, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura.

Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.

Art. 57.

Cauzione

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Art. 58.

Penalità

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione.

Art. 59.

Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 60.

Divieto di suddivisione dei lavori e forniture

I contratti di lavori o forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in più lotti.

Art. 61.

Spese in economia

Possono essere effettuate in economia, dal direttore dell'osservatorio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio le seguenti spese:

1) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti;

2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione;

4) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;

5) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampe di tabulati circolari e simili;

6) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri;

7) trasporti, spedizioni e facchinaggi;

8) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali;

9) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

10) spese di rappresentanza;

11) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;

12) spese relative a convegni nazionali ed internazionali organizzati dall'osservatorio.

Per ciascuna specie di spesa il consiglio direttivo stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma che non potrà eccedere quindici milioni di lire.

Art. 62.

Esecuzione dei lavori in economia

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'osservatorio;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 63.

Provviste in economia

Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dall'osservatorio.

Quando si tratti da acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a lire un milione e di immediato impiego si può prescindere dalle formalità di cui al precedente comma.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Firma dei titoli di pagamento e d'incasso

Sino a quando non si sarà provveduto alla assegnazione del responsabile amministrativo dei servizi, la firma dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e degli ordini sulle aperture di credito di sua competenza è attribuita al rappresentante del consiglio direttivo nella giunta dell'osservatorio.

Art. 65.

Riclassificazione dei residui attivi e passivi

Nella prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.

Art. 66.

Rapporti contrattuali in corso

I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

Art. 67.

Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1987.

La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.

Art. 68.

Responsabilità ed obbligo di denunzia

Il direttore dell'osservatorio che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore, la denunzia è fatta dal consiglio direttivo.

Art. 69.

Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 70.

Attività di ricerca e consulenza

Le attività di ricerca e consulenza di cui agli articoli 1 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, sono eseguite previa stipula, da parte del direttore dell'osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio stesso.

Alle attività di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO A

Codice	Numero capitolo	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza dell'anno al quale si riferisce il bilancio			Previsioni di cassa	Annotazioni
					Variazioni		Totali		
					in +	in −			
		Avanzo d'amministrazione presunto.	—					—	
		Fondo presunto di cassa iniziale	—	—	—	—	—		—
		....							
		Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1ª *Trasferimenti da parte dello Stato*							
		- Contributo di funzionamento Ministero della pubblica istruzione							
		- Assegnazioni per ricerca scientifica							
		....							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª *Trasferimenti da parte di enti pubblici e privati*							
		....							
		....							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Totale titolo I . . .							
		Titolo II ALTRE ENTRATE							
		Categoria 3ª *Redditi e proventi patrimoniali*							
		- Interessi su depositi e conti correnti							
		- Affitti di immobili							
		- Interessi su titoli							
		....							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª *Entrate diverse*							
		- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni							
		- Realizzi per cessione di materiale fuori uso							
		- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi							
		- Recuperi e rimborsi diversi							
		....							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Categoria 5ª *Entrate eventuali*							
		- Donazioni e lasciti in denaro o valori assimilabili.							
		- Premi per sorteggio su titoli di proprietà . .							
		....							
		Totale categoria 5ª . . .							
		Totale titolo II . . .							
		Totale entrate correnti . . .							

Codice	Numero capitolo	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza dell'anno al quale si riferisce il bilancio			Previsioni di cassa	Annotazioni
					Variazioni		Totali		
					in +	in -			
		Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 6ª *Alienazioni di immobili*							
		....							
		Totale categoria 6ª . . .							
		Categoria 7ª *Alienazioni di immobilizzazioni tecniche e scientifiche*							
		....							
		Totale categoria 7ª . . .							
		Categoria 8ª *Realizzo di valori mobiliari e riscossione di crediti*							
		– Vendita di titoli.							
		– Ritiro depositi a cauzione							
		....							
		Totale categoria 8ª . . .							
		Totale titolo III . . .							
		Titolo IV ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 9ª *Assunzione di mutui e di altri debiti finanziari*							
		....							
		Totale categoria 9ª . . .							
		Totale titolo IV . . .							
		Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria 10ª *Trasferimenti non capitalizzabili da parte dello Stato e di altri enti pubblici e privati*							
		– Trasferimenti da parte del Consiglio nazionale delle ricerche per la ricerca							
		....							
		Totale categoria 10ª . . .							
		Totale titolo V . . .							
		Titolo VI PARTITE DI GIRO Categoria 11ª *Entrate aventi natura di partite di giro*							
		– Ritenute erariali.							
		– Ritenute previdenziali e assistenziali							
		– Rimborso di somme pagate per conto terzi							
		– Partite in conto sospeso							
		....							
		Totale categoria 11ª . . .							
		Totale titolo VI . . .							

Codice	Numero capitolo	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza dell'anno al quale si riferisce il bilancio — Variazioni in +	Variazioni in –	Totali	Previsioni di cassa	Annotazioni
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		Titolo II - Altre entrate							
		Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti							
		Titolo IV - Accensione di prestiti							
		Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		Titolo VI - Partite di giro							
		Totale delle entrate . . .							
		Avanzo di amministrazione presunto . . .	—						
		Fondo iniziale di cassa . . .	—	—	—	—	—		
		Totale generale . . .							
		Disavanzo di amministrazione presunto	—					—	
		Titolo I SPESE CORRENTI							
		Categoria 1ª *Spese per gli organi dell'ente*							
		– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione . . .							
		– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori							
		....							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª *Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi*							
		– Acquisto di libri, riviste e giornali							
		– Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico							
		– Indennità di missione							
		– Spese di rappresentanza							
		– Acquisto vestiario e divise							
		– Trasporti e facchinaggi							
		– Premi di assicurazioni							
		– Pubblicazioni e stampe							
		– Manutenzione, noleggio e esercizio mezzi di trasporto							
		– Canoni acqua							
		– Spese per riscaldamento							
		– Consumo energia elettrica							
		– Manutenzione ordinaria di locali							
		– Manutenzione mobili, attrezzature e macchinari							
		– Spese postali e telegrafiche							
		– Onorari e compensi per speciali incarichi . .							
		– Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche							
		....							
		Totale categoria 2ª . . .							

Codice	Numero capitolo	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza dell'anno al quale si riferisce il bilancio - Variazioni in +	Variazioni in -	Totali	Previsioni di cassa	Annotazioni
		Categoria 3ª *Spese per la ricerca*							
		Spese per studi, indagini e rilevazioni							
		Spese per materiale di consumo							
		...							
		Totale categoria 3ª							
		Categoria 4ª *Oneri finanziari*							
		- Spese e commissioni bancarie							
		Interessi passivi							
		...							
		Totale categoria 4ª							
		Categoria 5ª *Oneri tributari*							
		- Imposte, tasse e tributi							
		...							
		Totale categoria 5ª							
		Categoria 6ª *Spese diverse*							
		Restituzioni e rimborsi diversi							
		- Oneri vari straordinari							
		- Spese realizzo entrate							
		- Fondo di riserva							
		...							
		Totale categoria 6ª							
		Totale titolo I							
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 7ª *Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari*							
		- Acquisto beni immobili							
		- Ricostruzione, trasformazione immobili							
		- Spese per nuove costruzioni in corso							
		- Manutenzione straordinaria immobili							
		...							
		Totale categoria 7ª							
		Categoria 8ª *Acquisizione di immobilizzazioni tecniche*							
		Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari							
		Ripristino, trasformazione e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari							
		- Acquisto di automezzi							
		- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio							
		- Biblioteca							
		...							
		Totale categoria 8ª							

Codice	Numero capitolo	DENOMINAZIONE	Residui attivi presunti	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza dell'anno al quale si riferisce il bilancio – Variazioni in +	in –	Totali	Previsioni di cassa	Annotazioni
		Categoria 9ª *Acquisto di valori mobiliari concessione di crediti e anticipazioni*							
		– Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati							
		– Acquisto di altri titoli di credito							
		– Depositi a cauzione							
		....							
		Totale categoria 9ª							
		Categoria 10ª *Spese per la ricerca*							
		– Acquisizione di beni e strumenti per la ricerca finanziata dallo Stato							
		– Studi e ricerche finanziati dal Consiglio nazionale delle ricerche							
		– Acquisti beni per ricerche finanziate dal Consiglio nazionale delle ricerche							
		– Studi e ricerche finanziati dallo Stato con finanziamenti non capitalizzabili							
		....							
		Totale categoria 10ª							
		Totale titolo II							
		Titolo III ESTINZIONE MUTUI Categoria 11ª *Rimborso di mutui e anticipazioni*							
		....							
		Totale categoria 11ª							
		Totale titolo III							
		Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria 12ª *Spese aventi natura di partite di giro*							
		– Ritenute erariali							
		– Ritenute previdenziali e assistenziali							
		– Somme pagate per conto terzi							
		– Partite in conto sospeso							
		....							
		Totale categoria 12ª							
		Totale titolo IV							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I - Spese correnti							
		Titolo II - Spese in conto capitale							
		Titolo III - Estinzioni di mutui							
		Titolo IV - Partite di giro							
		Totale delle spese							
		Disavanzo d'amministrazione presunto	—					—	
		Totale generale							

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *B*

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO ....

ENTRATA	Competenza	Cassa
Titolo I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato .		
Cat. 2ª - Trasferimenti da parte di enti pubblici e privati		
Totale titolo I . . .		
Titolo II ALTRE ENTRATE		
Cat. 3ª - Redditi e proventi patrimoniali . . .		
Cat. 4ª - Entrate diverse		
Cat. 5ª - Entrate eventuali		
Totale titolo II . . .		
Totale entrate correnti . . .		
Titolo III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
Cat. 6ª - Alienazioni di immobili		
Cat. 7ª - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche e scientifiche		
Cat. 8ª - Realizzo di valori mobiliari e riscossione di crediti		
Totale titolo III . . .		
Titolo IV ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat. 9ª - Assunzione di mutui e di altri debiti finanziari		
Totale titolo IV . . .		
Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat. 10ª - Trasferimenti non capitalizzabili da parte dello Stato e di altri enti pubblici e privati		
Totale titolo V . . .		
Titolo VI PARTITE DI GIRO		
Cat. 11ª - Entrate aventi natura di partite di giro		
Totale titolo VI . .		
Totale delle entrate . . .		
Avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio in corso		
Fondo iniziale di cassa		
Totale generale . . .		
Risultati differenziali:		
Disavanzo d'amministrazione previsto alla fine dell'esercizio di competenza		
Disavanzo di cassa previsto		
Totale a pareggio . . .		

SPESA	Competenza	Cassa
Titolo I SPESE CORRENTI		
Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'ente . . .		
Cat. 2ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
Cat. 3ª - Spese per la ricerca.		
Cat. 4ª - Oneri finanziari		
Cat. 5ª - Oneri tributari.		
Cat. 6ª - Spese diverse.		
Totale titolo I . . .		
Totale spese correnti . . .		
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat. 7ª - Acquisizione di beni ad uso durevole ed opere immobiliari		
Cat. 8ª - Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche.		
Cat. 9ª - Acquisto di valori mobiliari, concessioni di crediti e anticipazioni. . .		
Cat. 10ª - Spese per la ricerca.		
Totale titolo II . . .		
Titolo III ESTINZIONE MUTUI		
Cat. 11ª - Rimborso di mutui e anticipazioni		
Totale titolo III . . .		
Titolo IV PARTITE DI GIRO		
Cat. 12ª - Spese aventi natura di partite di giro		
Totale titolo IV . . .		
Totale delle spese . . .		
Disavanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio in corso		
Totale generale . . .		
Risultati differenziali:		
Avanzo d'amministrazione previsto alla fine dell'esercizio di competenza		
Avanzo di cassa previsto.		
Totale a pareggio . . .		

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO C

RENDICONTO FINANZIARIO

A) ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui attivi						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Totale delle somme incassate (8 + 14)	Annotazioni
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 − 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10 − 7)	in − (7 − 10)					in + (16 - 13)	in − (13 − 16)			
				In aumento (7 − 4)	In diminuzione															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

RENDICONTO FINANZIARIO

B) SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	Totale delle somme pagate (8 + 14)	Annotazioni
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 − 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni				
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 − 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 − 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 − 7)	in − (7 − 10)					in + (16 − 13)	in − (13 − 16)			
				In aumento (7 − 4)	In diminuzione (4 − 7)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *D*

Numero conti	ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in +	in −
	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	Fondo di cassa				
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato				
	Crediti diversi				
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Depositi vincolati				
	Depositi cauzionali				
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
	Rimanenze di materie prime e materiale di consumo				
	Risconti attivi				
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati				
	Altri titoli				
	IMMOBILI				
	Edifici				
	Costruzioni in corso				
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E SCIENTIFICHE				
	Strumenti tecnici e attrezzature in genere				
	Automezzi e altri mezzi di trasporto				
	Mobili, arredi e macchine d'ufficio				
	Materiale bibliografico				
	Collezioni scientifiche				
	Altri beni mobili				
	Beni da ricevere				
	Totale attività				
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico precedenti esercizi				
	Disavanzo economico dell'esercizio				
	Totale a pareggio				
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi depositati a cauzione a garanzia				
	Conti diversi				

Numero conti	PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		al 1/1	al 31/12	in +	in −
	DEBITI DI TESORERIA				
	- Scoperti di c/c				
	RESIDUI PASSIVI				
	Debiti verso lo Stato ed altri enti				
	Debiti verso fornitori				
	Debiti diversi				
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Mutui passivi				
	Debiti diversi bancari e finanziari				
	RIMANENZE PASSIVE				
	Risconti passivi				
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	Fondo imposte e tasse				
	- Fondi per accantonamenti diversi.				
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	Fondo ammortamento immobili				
	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari				
	Fondo ammortamento automezzi e macchine d'ufficio				
	Totale passività				
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico precedenti esercizi				
	Avanzo economico dell'esercizio				
	Totale a pareggio				
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia				
	Conti diversi				

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *E*

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO ....

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Titolo I

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. I	- Trasferimenti da parte dello Stato	L. ....
Cat. II	- Trasferimento da parte degli enti pubblici e privati	L. ....

Titolo II

Altre entrate

Cat. III	- Redditi e proventi patrimoniali	L. ....
Cat. IV	- Entrate diverse	L. ....
Cat. V	- Entrate eventuali	L. ....
	Totale parte prima	L. ....

Titolo I

Spese correnti

Cat. I	- Spese per gli organi dell'ente	L. ....
Cat. II	- Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	L. ....
Cat. III	- Spese per la ricerca	L. ....
Cat. IV	- Oneri finanziari	L. ....
Cat. V	- Oneri tributari	L. ....
Cat. VI	- Spese diverse	L. ....
	Totale parte prima	L. ....

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

a)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L. ....
b)	Produzioni e movimenti interni:	
	- beni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L. ....
c)	Trasferimenti attivi in natura	L. ....
d)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- sopravvenienze attive (+ residui attivi)	L. ....
	- insussistenze passive (— residui passivi)	L. ....
e)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. ....
f)	Utilizzo fondi accantonati	L. ....
g)	«Plus» valore sugli acquisti	L. ....
h)	Rimanenze finali di materie prime e materiali di consumo	L. ....
	Totale parte seconda	L. ....
	Totale generale	L. ....
	Disavanzo economico	L. ....
	Totale a pareggio	L. ....

a)	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L. ....
b)	Produzioni e movimenti interni:	
	- oneri in natura	L. ....
c)	Trasferimenti passivi in natura	L. ....
d)	Ammortamenti e deperimenti	L. ....
e)	Svalutazioni e deprezzamenti:	
	- eliminazioni impianti non completamente ammortizzati	L. ....
	- svalutazione titoli	L. ....
f)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	L. ....
g)	Entrate accertate nell'esercizio di competenza di futuri esercizi	L. ....
h)	Quota d'esercizio per accantonamenti sociali	L. ....
i)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
	- sopravvenienze attive (+ residui passivi)	L. ....
	- insussistenze passive (— residui attivi)	L. ....
l)	«Minus» valore sulle vendite di immobili, beni e impianti	L. ....
m)	Rimanenze iniziali di materie prime e materiali di consumo	L. ....
	Totale parte seconda	L. ....
	Totale generale	L. ....
	Avanzo economico	L. ....
	Totale a pareggio	L. ....

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *F*

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio . . . . L.

Riscossioni	in c/ competenza . . . . L.		
	in c/ residui . . . . L.		L.
Pagamenti	in c/ competenza . . . . L.		
	in c/ residui . . . . L.		L.

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . L.

Residui attivi . . .	degli esercizi precedenti. . . . . L.		
	dell'esercizio . . . . L.		L.
Residui passivi . .	degli esercizi precedenti. . . . . L.		
	dell'esercizio . . . . L.		L.

Avanzo / Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio. . . . . L.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *G*

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ....

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.			
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	+		
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	–		
Avanzo o disavanzo d'amministrazione confluito nell'esercizio in corso			
Variazioni nei residui attivi verificatesi durante l'esercizio in corso:			
– in più	+		
– in meno	–		
Variazioni nei residui passivi verificatesi durante l'esercizio in corso:			
– in meno	+		
– in più	–	+ o –	
Entrate			
- già accertate durante l'esercizio in corso			
- presunte per il restante periodo dell'esercizio		+	
Spese			
- già impegnate durante l'esercizio in corso			
- presunte per il restante periodo dell'esercizio		–	
Avanzo (o disavanzo) da applicare al bilancio all'esercizio successivo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

Cap. .... L. ....

Cap. .... L. ....

Cap. .... L. ....

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

ALLEGATO *H*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA

Ciascun capitolo deve essere contrassegnato da un numero di codice a cinque cifre così costituito:

la prima cifra deve indicare il numero del titolo;

la seconda e terza cifra il numero della categoria;

la quarta e quinta cifra il numero del capitolo.

Per lo schema esemplificativo, sulla base peraltro della classificazione di cui al precedente allegato *A*, può essere confrontato l'allegato *D* al regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1980).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0338

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 1987.

Impegno della somma complessiva di L. 18.991.567.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Campania ed Abruzzo ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (F.I.O. 1984 - anno finanziario 1987).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194, articoli 17 e 20, per effetto della quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a lire 1.705 miliardi;

Visto il successivo quarto comma dello stesso art. 37, il quale autorizza in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino al controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti d'investimento 1984 prontamente eseguibili;

Vista la delibera CIPE 22 febbraio 1985, con la quale vengono individuati ed approvati i relativi finanziamenti dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, di competenza delle amministrazioni centrali e delle regioni, per un ammontare complessivo di lire 2.901,315 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale vengono apportate alcune modifiche alle attribuzioni di cui alla sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985 e, conseguentemente, i finanziamenti approvati per le amministrazioni centrali e per le regioni ammontano, rispettivamente, a lire 1.639,194 miliardi e a lire 1.262,121 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della sopracitata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986 registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto ministeriale d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 116640 del 6 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1987, registro n. 8, foglio n. 93, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, di complessive L. 18.991.567.000 relative al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali «Metropolitana di Napoli - FIO A» (Campania) per L. 14.993.535.200 e «Porto turistico Pescara» (Abruzzo) per L. 3.998.031.800 corrispondenti, rispettivamente, ai progetti n. 44 e n. 32 di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 18.991.567.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni Campania ed Abruzzo, rispettivamente, per L. 14.993.535.200 per il finanziamento del progetto «Metropolitana di Napoli» e per L. 3.998.031.800 per il progetto «Porto turistico Pescara» di cui alla sopracitata delibera del 22 febbraio 1985.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1987

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1987
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238

87A4467

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 maggio 1987.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari da parte della Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1983, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

87A4465

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 maggio 1987.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 2 aprile 1987 contenente modalità per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale del 2 aprile 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987 contenente disposizioni per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori di latte ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine fissato all'articolo unico del succitato decreto per l'invio delle dichiarazioni da parte dei produttori di latte;

Decreta:

Articolo unico

Il termine fissato all'articolo unico del decreto ministeriale 2 aprile 1987 citato in premessa è prorogato al 30 giugno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A4466

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 maggio 1987, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'art. 842 del codice civile approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, limitatamente al primo comma ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno") e al secondo comma ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità")?».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso Partito radicale in via di Torre Argentina, 18.

87A4526

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di due componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1987, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 67, il dott. Emilio Maffei, dirigente superiore in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla data dello stesso decreto fino alla scadenza del quadriennio di durata del consiglio stesso, in sostituzione del dott. Paolo Colombo.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1987, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 73, il dott. Ernesto Del Gizzo, direttore generale titolare per le entrate speciali e reggente della Direzione generale del demanio, è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla data dello stesso decreto fino alla scadenza del quadriennio di durata del consiglio stesso, in sostituzione del dott. ing. Emilio De Ruvo.

87A4274

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana

Con decreto ministeriale del 27 aprile 1987 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso.

87A4248

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano

(Manifestazione 1987)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 12 aprile 1987 e dell'esito della corsa ippica finale del «Gran premio lotteria nazionale di Agnano»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie BG n. 59318:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Limbo Joe»;
2) Biglietto serie AA n. 65975:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Esotico Prad»;
3) Biglietto serie BM n. 23909:
lire 700 milioni abbinato al cavallo «Jef's Spice».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	G	n. 66833	4)	Bigl. serie	AE	n. 94430
2)	» »	Q	» 48257	5)	» »	AM	» 79658
3)	» »	T	» 28380	6)	» »	AR	» 59671

C) *Premi di terza categoria* di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 27763	26)	Bigl. serie	AL	n. 08038
2)	» »	C	» 86836	27)	» »	AM	» 00440
3)	» »	E	» 37664	28)	» »	AM	» 39043
4)	» »	G	» 47495	29)	» »	AM	» 93623
5)	» »	I	» 25371	30)	» »	AN	» 10727
6)	» »	I	» 28225	31)	» »	AN	» 38688
7)	» »	I	» 74988	32)	» »	AO	» 48570
8)	» »	M	» 98354	33)	» »	AO	» 82943
9)	» »	O	» 24174	34)	» »	AP	» 07755
10)	» »	Q	» 29696	35)	» »	AP	» 12604
11)	» »	Q	» 82693	36)	» »	AP	» 92051
12)	» »	R	» 24484	37)	» »	AQ	» 37876
13)	» »	R	» 64764	38)	» »	AQ	» 57862
14)	» »	S	» 40652	39)	» »	AS	» 88747
15)	» »	T	» 81164	40)	» »	AT	» 10770
16)	» »	U	» 87764	41)	» »	AT	» 58529
17)	» »	V	» 02240	42)	» »	AU	» 33823
18)	» »	Z	» 12724	43)	» »	AZ	» 14636
19)	» »	Z	» 49094	44)	» »	BA	» 14816
20)	» »	AB	» 14746	45)	» »	BA	» 15395
21)	» »	AB	» 78854	46)	» »	BB	» 18582
22)	» »	AD	» 95251	47)	» »	BG	» 32519
23)	» »	AF	» 37887	48)	» »	BL	» 35727
24)	» »	AF	» 50836	49)	» »	BM	» 36636
25)	» »	AG	» 77945	50)	» »	BR	» 21762

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie BG n. 59318 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie AA n. 65975 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie BM n. 23909 L. 1.500.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei 50 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 350.000 ciascuno.

87A4492

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, n. 45, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito «alla memoria»:

Medaglia d'oro

Caporal maggiore fanteria Milione Domenico, nato ad Acquaformosa (Cosenza) il 7 agosto 1965. — Mentre sostava su una scogliera con alcuni amici e commilitoni, un'ondata improvvisa trascinava in mare con violenza una ragazza del gruppo. Il caporal maggiore Milione vedendola dibattersi in acqua in serie difficoltà, si sporgeva audacemente dagli scogli tentando di trarla in salvo, nonostante il susseguirsi di ondate violente ne sconsigliasse il tentativo, non essendo il giovine capace di nuotare. Scaraventato in mare anch'egli da un'ondata concludeva il suo generoso gesto con il sacrificio della vita. — Cala Grotta di Sant'Antioco (Cagliari), 20 luglio 1986.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, n. 47, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia di bronzo

Capitano artiglieria (RSU) Mario Amadei, nato a Roma il 15 settembre 1949. — A diporto per le vie cittadine in uniforme, accortosi che un giovane aveva derubato una donna dandosi poi alla fuga, lo inseguiva e, dopo una breve ma violenta colluttazione, riusciva a catturarlo e a recuperare la refurtiva. Con sprezzo dell'incolumità personale e ferma determinazione, si opponeva, quindi, ai minacciosi propositi di numerosi astanti che, dopo aver seguito passivamente lo svolgersi della vicenda, visto il malfattore ormai impotente, tentavano di percuoterlo. Consegnava successivamente il malvivente agli agenti di polizia, intervenuti sul posto. L'episodio veniva favorevolmente commentato da tutti i presenti, con diretti riflessi positivi sull'immagine e sulla considerazione sociale dell'Esercito. Esempio di non comune coraggio, di elette virtù civiche e di consapevole spirito di solidarità. — Roma, 23 settembre 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1987, n. 48, è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia di bronzo

Maresciallo maggiore tecnico meccanico Ale Aldo Hofer, nato a Nola (Napoli) il 25 aprile 1944. — Sottufficiale tecnico meccanico dell'aviazione leggera dell'Esercito, impegnato nell'approntamento di un elicottero rischierato per esercitazione su altra aerobase, constatava che un trattore elettrogeno, lasciato momentaneamente incustodito dal conduttore, dirigeva pericolosamente contro elicotteri di altra unità dislocati nell'area di parcheggio. Visti inutili tentativi di altro sottufficiale balzato a bordo di azionare i dispositivi di frenatura, si lanciava contro il mezzo, contrastandolo con il proprio corpo fino a determinare l'arresto, a meno di un metro da un elicottero, con rischio della propria incolumità. L'intervento deciso con tempestività, operato con generoso slancio e sprezzo del pericolo salvava un aereomobile da sicuri e pesanti danni. — Gioia del Colle, 28 marzo 1985.

87A4390

Ricompensa al valore militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1987, registro n. 14 Difesa, foglio n. 92, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro
(alla memoria)

Di Bonaventura Stefano, nato a Roma il 17 agosto 1966, carabiniere ausiliario del 12° battaglione carabinieri «Sicilia» di Palermo. — Libero dal servizio ed in abiti civili, mentre si trovava occasionalmente in un'agenzia di viaggio, con altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava violenta colluttazione con un malvivente che, unitamente ad un complice armato, aveva fatto irruzione a scopo di rapina. Benché ferito a morte da un colpo di pistola esplosogli proditoriamente alle spalle, nell'estremo tentativo di imporre l'imperio della legge, raccoglieva le forze residue e si portava all'esterno del locale, facendo fuoco con l'arma in dotazione contro i rapinatori in fuga. — Palermo, 13 ottobre 1986.

87A4347

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Torino con decreto n. 2090 del 6 dicembre 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Torino ad acquistare dalla società immobiliare Villalba S.p.a. un immobile al prezzo di L. 580.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A4397

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare un immobile

Il prefetto di Pisa con decreto n. 1165 dell'11 marzo 1987 ha autorizzato l'Università degli studi di Pisa ad acquistare dall'Ausonia assicurazioni S.p.a. un immobile al prezzo di L. 6.230.000.000 da destinare ad insediamenti universitari.

87A4396

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella «Energia '87 - Mostra internazionale energia solare», in Genova.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Energia '87 - Mostra internazionale energia solare», che avrà luogo a Genova dal 27 al 31 maggio 1987.

87A4351

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riparto di fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per il triennio 1987-1989. (Deliberazione 8 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati al risanamento e allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi, da parte del CIPE, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con i quali viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887 che, ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 219/81 ha disposto, tra l'altro, un incremento del fondo di cui all'art. 3 della medesima legge n. 219, con un'autorizzazione di spesa per gli esercizi 1986 e 1987 rispettivamente di lire 1.800 miliardi e lire 1.700 miliardi;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, che aumenta il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, nella misura di lire 450 miliardi per il 1986, lire 1.050 miliardi per il 1987 e lire 2.500 miliardi per il 1988;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 119, che stabilisce il trasferimento alle regioni Basilicata e Campania del fondo destinato ad interventi nel settore della cooperazione, ai sensi dell'art. 24 della richiamata legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al ripetuto art. 3 della legge n. 219/81 in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730, che prevede:

all'art. 3, comma 22, un onere di ammortamento per capitale ed interessi per mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti di lire 7 miliardi annui a partire dal 1987;

all'art. 6, comma 3, un contributo straordinario al comune di Salerno di lire 10 miliardi per l'anno 1987;

all'art. 6, comma 10, un contributo speciale per l'Università di Salerno di lire 7 milardi annui per gli anni 1987 e 1988,

interventi tutti posti a carico del Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dal che la somma disponibile viene ridotta a 5.955 miliardi di lire;

Visto il medesimo art. 16, comma 1, della citata legge finanziaria n. 910/86 che demanda al CIPE la ripartizione del Fondo ex art. 3 della legge n. 219/81, con riferimento al triennio 1987-1989;

Viste le proprie precedenti delibere in data 3 aprile 1985, 28 novembre 1985, 13 febbraio 1986, 15 aprile 1986, 29 maggio 1986, 3 luglio 1986 e 14 ottobre 1986 (pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1985, n. 15 del 20 gennaio 1986, n. 61 del 14 marzo 1986, n. 119 del 24 maggio 1986, n. 183 dell'8 agosto 1986, n. 173 del 28 luglio 1986 e n. 23 del 29 gennaio 1987) che approvano le proposte di riparto, articolate per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 presentate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, contestualmente assegnando le risorse finanziarie ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia nonché l'assegnazione alle amministrazioni statali e alle regioni;

Vista la nota n. 54/Gab. in data 19 marzo 1987 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene proposta la metodologia di riparto dei fondi aggiuntivi nei diversi settori di intervento;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono destinate — ad incremento delle somme già ripartite con le delibere citate in premessa — agli interventi di competenza delle amministrazioni e degli enti nelle misure risultanti dalle allegate tabelle esplicative n. 1, 1/*A*, 1/*B*, 2 e annesse tabelle analitiche tutte costituenti parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della somma assegnata con la citata tabella n. 1 agli interventi di competenza comunale, i comuni sono autorizzati, per il triennio 1987-1989, a finanziarie programmi per opere di edilizia privata (articoli 9 e 10 della legge n. 219/81), interventi su immobili d'interesse storico-artistico e infrastrutture primarie (art. 28 legge n. 219/81) nel limite massimo di 3.081.028 milioni di lire così come ripartito nelle allegate tabelle 1/*A* - 1/*A*.1 - 1/*A*.2 e 1/*A*.3.

3. Nell'ambito delle somme assegnate agli interventi di competenza regionale, le regioni provvederanno a trasferire ai comuni le risorse individuate nelle allegate tabelle 1/*B*.1 e 1/*B*.2 per gli interventi di edilizia sanitaria.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA 1

RIPARTO 1987-1988-1989

(milioni di lire)

Amministrazioni e riferimento normativo	%	Importo globale	Anno di competenza		
			1987	1988	1989
Comuni (v. tab. 1/*A*, 1/*A*1, 1/*A*2, 1/*A*3)	70,53	4.221.853	—	1.531.853	2.690.000
Regioni (v. tab. 1/*B*, 1/*B*1)	8,40	504.000 (2)	315.978	128.022	60.000
Amministrazioni Stato ed art. 13 legge n. 80/84 (v. tab. 2)	11,07	650.147	567.022	83.125	—
Articoli 21, 23 e 32 legge n. 219/81	10,00	579.000 (3)	93.000	243.000	243.000
Totale . . .	100,00	5.955.000 (1)	976.000	1.986.000	2.993.000

(1) Somma al netto delle disponibilità già utilizzate ai sensi della legge n. 730/86 art. 3, comma 22, per lire 21.000; art. 6, comma 3, per lire 10.000 già concessi al comune di Salerno; art. 6, comma 10, per lire 14.000 già concessi all'Università di Salerno.
(2) Ivi compresi lire 70.000 per gli interventi di cui all'art. 24 legge n. 219/81 (cooperazione) e L. 204.000 a favore degli interventi nelle strutture sanitarie.
(3) Di cui 60 miliardi per infrastrutture esterne (acquedotti).

TABELLA 1/*A*

RIPARTO RISORSE TRA COMUNI

(milioni di lire)

Amministrazioni	Interventi	Importo globale	Anno di competenza		
			1987	1988	1989
Comuni della regione Basilicata (v. tab. 1/*A*1)	Edilizia privata - Infrastr. piani di recupero, piani di zona, piani insediamenti produttivi. Edifici interesse storico-artistico - Art. 22 legge n. 219/81 Manutenzione prefabbricati, compensi vari	822.417	—	298.405	524.012
Comuni della regione Campania (v. tab. 1/*A*2)	Id.	3.313.310	—	1.202.198	2.111.112
Comuni della regione Puglia (v. tab. 1/*A*3)	Id.	86.126	—	31.250	54.876
	Totale . . .	4.221.853	—	1.531.853	2.690.000

TABELLA 1/B

RIPARTO RISORSE TRA REGIONI

(milioni di lire)

Amministrazioni	Importo globale	Anno di competenza		
		1987	1988	1989
Interventi di competenza della regione:				
Campania	400.004 (1) (2)	262.289	87.715	50.000
Basilicata	99.304 (3) (4)	48.997	40.307	10.000
Puglia	4.692	4.692	—	—
Totale ...	504.000	315.978	128.022	60.000

(1) Ivi compresi 174.000 destinati a interventi nelle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 57/82 di cui 74.000 per l'anno 1987; 50.000 per l'anno 1989, come da allegata tabella 1/*B*.2.

(2) Ivi compresi lire 45.500 per gli interventi di cui all'art. 24 legge n. 219/81 (cooperazione) ripartiti per lire 7.785 nell'anno 1987 e lire 37.715 nell'anno 1988.

(3) Ivi compresi lire 30.000 destinati a interventi nelle strutture sanitarie ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 57/82 di cui lire 20.000 nel 1988 e 10.000 nel 1989, come da allegata tabella 1/*B*.1.

(4) Ivi compresi lire 24.500 per gli interventi di cui all'art. 24 legge n. 219/81 (cooperazione) ripartiti per lire 4.195 nell'anno 1987 e lire 20.307 nell'anno 1988.

TABELLA 1/*B*.1

REGIONE BASILICATA

Interventi di competenza della regione

Interventi di edilizia sanitaria: ricostruzione, completamento o adeguamento di strutture ospedaliere distrutte o danneggiate nei comuni di:

Amministrazioni	Interventi	Importo globale	Anno di competenza		
			1987	1988	1989
Pescopagano (Potenza)	—	10.000	—	10.000	—
Muro Lucano (Potenza)	—	2.000	—	2.000	—
Marsicovetere (Potenza)	—	600	—	600	—
Rionero in Vulture (Potenza)	—	1.000	—	1.000	—
Potenza	—	16.400	—	6.400	10.000
Totale ...		30.000	—	20.000	10.000

TABELLA 1/*B.2*

REGIONE CAMPANIA

Interventi di competenza della regione

Interventi di edilizia sanitaria: ricostruzione, completamento o adeguamento di strutture ospedaliere distrutte o danneggiate nei comuni di:

Amministrazioni	Interventi	Importo globale	Anno di competenza		
			1987	1988	1989
Gragnano (Napoli)	—	4.000	4.000	—	—
Vico Equense (Napoli)	—	2.000	2.000	—	—
Ariano Irpino (Avellino)	—	10.000	10.000	—	—
Bisaccia (Avellino)	—	3.000	3.000		—
Monteforte Irpino (Avellino)	—	3.000	3.000	—	—
S. Angelo dei Lombardi (Avellino)	—	4.000	4.000	—	—
Solofra (Avellino)	—	6.000	6.000	—	—
Avellino	—	110.000	10.000	50.000	50.000
Benevento	Ospedale Fatebenefratelli	7.000	7.000	—	—
Napoli	Ospedale Fatebenefratelli	5.000	5.000	—	—
Salerno	Ospedale S. Leonardo	20.000	20.000	—	—
	Totale ...	174.000	74.000	50.000	50.000

TABELLA 2

RIPARTO RISORSE TRA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Ripartite come da allegata tabella 2.1
(milioni di lire)

Amministrazioni	Importo globale	Anno di competenza		
		1987	1988	1989
Ministero della pubblica istruzione	166.250	83.125	83.125	—
Ministero dei trasporti	41.031	41.031	—	—
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	10.000	10.000	—	—
Ministero per i beni culturali e ambientali	182.866	182.866	—	—
Ministero dei lavori pubblici	250.000	250.000	—	—
Totale . .	650.147	567.021	83.125	—

TABELLA 2.1

RIPARTO RISORSE TRA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

(milioni di lire)

Amministrazioni	Interventi	Importo globale	Anno di competenza		
			1987	1988	1989
Ministero della pubblica istruzione	Università di Napoli	40.000	20.000	20.000	—
	Università di Salerno	73.250	36.625	36.625	—
	Università della Basilicata	53.000	26.500	26.500	—
Ministero dei trasporti:					
Basilicata	Ferrovie Calabro-Lucane	6.050	6.050	—	—
Campania	Ferrovie Benevento-Napoli	780	780	—	—
	Ferrovia Circumvesuviana	235	235	—	—
	Ferrovia Cumana	13.058	13.058	—	—
	Ferrovia Circumflegrea	17.908	17.908	—	—
	Ferrovia Alifana	3.000	3.000	—	—
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	Caserme del Corpo forestale dello Stato	10.000	10.000	—	—
Ministero dei beni culturali e ambientali:	Recupero beni interesse storico-artistico				
Basilicata	Soprintendenza Matera	2.485	2.485	—	—
	Soprintendenza Potenza	39.882	39.882	—	—
Campania	Soprintendenza Napoli	24.882	24.882	—	—
	Soprintendenza Caserta	6.385	6.385	—	—
	Soprintendenza Benevento	1.832	1.832	—	—
	Soprintendenza Avellino	64.550	64.550	—	—
	Soprintendenza Salerno	42.850	42.850	—	—
Ministero dei lavoi pubblici - Provveditorato opere pubbliche:	Edilizia dem.le e di culto ai sensi della legge n. 219/81 ed art. 13 legge n. 80/84				
Basilicata	Id.	45.000	45.000 (*)	—	—
Campania	Id.	200.000	200.000 (*)	—	
Puglia	Id.	5.000	5.000	—	—
	Totale . . .	650.147	567.022	83.125	—

(*) Una quota minima del 30% va riservata alle zone disastrate di cui all'art. 4, comma 4, legge n. 219/81.

TABELLA 1/A.1

REGIONE BASILICATA

Riepilogo riparto fondi ai comuni

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Provincia	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Totali
Potenza	194.140	227.860	100.034	522.034
Matera	—	48.776	33.070	81.846
Totale generale	194.140	276.636	133.104	603.880

TABELLA 1/A.2

REGIONE CAMPANIA

Riepilogo riparto fondi ai comuni

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

Provincia	Comuni disastrati	Comuni gravemente danneggiati	Comuni danneggiati	Totali
Napoli	—	287.282	96.469	383.751
Avellino	448.548	535.852	2.888	987.288
Benevento	—	222.571	42.985	265.556
Salerno	256.952	350.285	39.592	646.829
Caserta	—	43.866	105.590	149.456
Totale generale	705.500	1.439.856	287.524	2.432.880

818

TABELLA 1/A.3

REGIONE PUGLIA

Riepilogo riparto fondi ai comuni

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 (milioni di lire)

	Quote nel triennio
Comuni della regione	44.268
Totale generale	44.268

TABELLA 1/A.1

REGIONE BASILICATA

Comuni disastrati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Balvano	15.089	—	2.940	12.149
Bella	16.173	—	2.399	13.774
Brienza	10.625	—	875	9.750
Castelgrande	8.533	—	513	8.020
Muro Lucano	27.319	—	2.746	24.573
Pescopagano	20.359	—	5.885	14.474
Potenza	66.259	—	18.451	47.808
Ruvo del Monte	5.824	—	882	4.942
Vietri di Potenza	23.959	—	4.763	19.196
Totale . . .	194.140	—	39.454	154.686

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Abriola	2.947	—	512	2.435
Acerenza	4.098	—	792	3.306
Albano di Lucania	3.929	—	1.222	2.707
Anzi	8.455	—	2.551	5.904
Armento	825	—	270	555
Atella	1.697	—	442	1.255
Banzi	324	—	73	251
Barile	2.627	—	533	2.094
Brindisi Montagna	2.437	—	720	1.717
Calvello	9.021	—	1.845	7.176
Campomaggiore	1.120	—	208	912
Castelmezzano	2.594	—	475	2.119
Castronuovo di Sant'Andrea	843	—	277	566
Cersosimo	457	—	204	253
Corleto Perticara	7.439	—	1.377	6.062
Episcopia	2.397	—	818	1.579
Fardella	2.439	—	995	1.444
Filiano	3.940	—	1.088	2.852
Gallicchio	1.310	—	423	887
Ginestra	1.931	—	579	1.352
Grumento Nova	4.261	—	1.196	3.065
Guardia Perticara	2.060	—	586	1.474
Lagonegro	837	—	184	653
Laurenzana	7.121	—	2.048	5.073
Marsico Nuovo	9.866	—	3.241	6.625
Marsicovetere	2.309	—	498	1.811
Maschito	955	—	166	789
Melfi	9.426	—	1.852	7.574
Moliterno	3.761	—	1.256	2.505
Montemurro	3.395	—	1.056	2.339
Palazzo San Gervasio	1.511	—	362	1.149
Picerno	15.034	—	4.733	10.301
Pietrapertosa	1.503	—	312	1.191
Rapolla	3.436	—	1.302	2.134
Rapone	5.663	—	1.601	4.062
Rionero in Vulture	15.277	—	5.163	10.114
Ripacandida	3.930	—	960	2.970

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Ruoti	10.520	—	4.305	6.215
San Chirico Nuovo	1.178	—	516	662
San Costantino Albanese	627	—	168	459
San Fele	10.491	—	2.754	7.737
San Paolo Albanese	1.219	—	446	773
San Severino Lucano	1.986	—	548	1.438
Sant'Angelo le Fratte	5.943	—	2.151	3.792
Sasso di Castalda	2.545	—	876	1.669
Satriano di Lucania	8.303	—	3.493	4.810
Savoia di Lucania	4.280	—	1.431	2.849
Spinoso	1.186	—	331	855
Terranova di Pollino	2.793	—	892	1.901
Tito	10.833	—	3.802	7.031
Tramutola	3.616	—	736	2.880
Trecchina	2.964	—	729	2.235
Viggiano	8.201	—	2.533	5.668
Totale . . .	227.860	—	67.631	160.229

Comuni danneggiati - Provincia di Potenza

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Avigliano	12.583	—	4.137	8.446
Baragiano	9.136	—	3.042	6.094
Calvera	454	—	125	329
Cancellara	1.269	—	270	999
Carbone	2.216	—	867	1.349
Castelluccio Inferiore	499	—	143	356
Castelluccio Superiore	—	—	—	—
Castelsaraceno	855	—	293	562
Chiaromonte	2.014	—	778	1.236
Forenza	1.191	—	—	1.191
Francavilla in Sinni	1.308	—	588	720
Genzano di Lucania	5.571	—	1.175	4.396
Latronico	2.673	—	948	1.725
Lauria	1.425	—	312	1.113
Lavello	2.665	—	601	2.064
Maratea	1.312	—	271	1.041
Missanello	228	—	54	174
Montemilone	1.458	—	347	1.111
Nemoli	1.673	—	631	1.042
Noepoli	290	—	109	181
Oppido Lucano	6.905	—	2.267	4.638
Paterno	6.396	—	1.995	4.401
Pietragalla	9.084	—	2.826	6.258
Pignola	4.983	—	1.731	3.252
Rivello	789	—	340	449
Roccanova	736	—	279	457
Rotonda	868	—	313	555
San Chirico Raparo	358	—	119	239
San Martino d'Agri	1.234	—	458	776
Sant'Arcangelo	2.608	—	894	1.714
Sarconi	581	—	161	420
Senise	681	—	268	413
Tolve	2.107	—	659	1.448
Trivigno	3.697	—	1.215	2.482
Vaglio Basilicata	2.218	—	771	1.447
Venosa	7.450	—	1.824	5.626
Viggianello	519	—	95	424
Totale . . .	100.034	—	30.906	69.128

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Matera -
Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Aliano	1.360	—	159	1.201
Ferrandina	9.461	—	2.295	7.166
Gorgoglione	1.979	—	570	1.409
Grassano	8.525	—	2.248	6.277
Grottole	2.308	—	749	1.559
Irsina	5.480	—	1.278	4.202
Salandra	7.017	—	1.963	5.054
Stigliano	5.167	—	265	4.902
Tricarico	7.479	—	1.980	5.499
Totale ...	48.776	—	11.507	37.269

Comuni danneggiati - Provincia di Matera
Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Accettura	5.680	—	1.861	3.819
Bernalda	736	—	296	440
Calciano	355	—	149	206
Cirigliano	1.064	—	417	647
Colobraro	1.171	—	441	730
Craco	683	—	229	454
Garaguso	1.362	—	463	899
Matera	4.708	—	1.359	3.349
Miglionico	1.634	—	511	1.123
Montalbano Jonico	1.307	—	562	745
Montescaglioso	3.154	—	1.181	1.973
Nova Siri	1.145	—	454	691
Oliveto Lucano	503	—	147	356
Pisticci	1.087	—	104	983
Policoro		—		
Pomarico	1.218	—	481	737
Rotondella	251	—	95	156
San Giorgio Lucano	434	—	186	248
San Mauro Forte	3.945	—	1.457	2.488
Scanzano Jonico		—		
Tursi	2.418	—	736	1.682
Valsinni	215	—	83	132
Totale ...	33.070	—	11.212	21.858

TABELLA 1/A.2

REGIONE CAMPANIA

Comuni gravemente danneggiati Provincia di Napoli

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Acerra	9.091	—	2.419	6.672
Agerola.	5.252	—	1.398	3.854
Boscotrecase	2.571	—	684	1.887
Carbonara di Nola	1.344	—	358	986
Casalnuovo di Napoli	3.955	—	1.053	2.902
Casamarciano	1.655	—	440	1.215
Casavatore	1.957	—	520	1.437
Casola di Napoli	2.339	—	622	1.717
Castellammare di Stabia	17.061	—	4.540	12.521
Cicciano	9.258	—	2.464	6.794
Comiziano	1.286	—	342	944
Ercolano	5.338	—	1.420	3.918
Frattamaggiore	3.070	—	817	2.253
Giugliano in Campania	6.886	—	1.833	5.053
Gragnano	12.291	—	3.271	9.020
Lettere	2.374	—	632	1.742
Liveri	1.544	—	411	1.133
Marigliano	7.920	—	2.108	5.812
Massa Lubrense.	1.007	—	268	739
Meta	2.365	—	629	1.736
Monte di Procida.	2.096	—	558	1.538
Napoli	75.000	—	19.960	55.040
Palma Campania	7.142	—	1.901	5.241
Piano di Sorrento.	3.501	—	932	2.569
Pimonte	1.070	—	285	785
Portici	21.559	—	5.737	15.822
Pozzuoli	2.507	—	667	1.840
Roccarainola.	6.064	—	1.614	4.450
San Paolo Bel Sito	1.944	—	517	1.427
Sant'Agnello	1.676	—	446	1.230
Santa Maria La Carità	1.688	—	449	1.239
Sant'Anastasia.	4.839	—	1.288	3.551
Sant'Antonio Abate.	6.645	—	1.768	4.877
San Vitaliano	2.019	—	537	1.482
Saviano.	3.080	—	820	2.260
Sorrento	3.127	—	832	2.295
Torre Annunziata	19.924	—	5.302	14.622
Torre del Greco.	16.574	—	4.411	12.163
Vico Equense	2.224	—	592	1.632
Visciano	6.039	—	1.607	4.432
Totale	287.282	—	76.452	210.830

Comuni danneggiati - Provincia di Napoli

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Afragola	17.282	—	4.599	12.683
Arzano	2.966	—	789	2.177
Bacoli	2.738	—	729	2.009
Barano d'Ischia	27	—	7	20
Boscoreale	6.202	—	1.651	4.551
Brusciano	926	—	246	680
Caivano	2.557	—	680	1.877
Calvizzano	1.367	—	363	1.004
Camposano	2.485	—	661	1.824
Cardito	926	—	246	680
Casandrino	931	—	248	683
Casoria	4.511	—	1.201	3.310
Castello di Cisterna	1.184	—	315	869
Cercola	1.717	—	457	1.260
Cimitile	1.943	—	517	1.426
Crispano	409	—	109	300
Frattaminore	579	—	154	425
Grumo Nevano	1.271	—	338	933
Ischia	—	—	—	—
Lacco Ameno	—	—	—	—
Marano di Napoli	1.830	—	487	1.343
Mariglianella	317	—	84	233
Melito di Napoli	294	—	78	216
Mugnano di Napoli	1.220	—	325	895
Nola	9.211	—	2.451	6.760
Ottaviano	2.512	—	669	1.843
Poggiomarino	908	—	242	666
Pollena Trocchia	278	—	74	204
Pomigliano d'Arco	2.280	—	607	1.673
Pompei	1.393	—	371	1.022
Procida	845	—	225	620
Qualiano	1.284	—	342	942
Quarto	1.111	—	296	815
San Gennaro Vesuviano	1.426	—	380	1.046
San Giorgio a Cremano	3.777	—	1.005	2.772
San Giuseppe Vesuviano	1.922	—	512	1.410
San Sebastiano al Vesuvio	797	—	212	585
Sant'Antimo	3.844	—	1.022	2.822
Scisciano	1.838	—	489	1.349
Somma Vesuviana	2.643	—	703	1.940
Striano	1.254	—	334	920
Terzigno	551	—	147	404
Trecase	969	—	258	711
Tufino	1.228	—	327	901
Villaricca	850	-	226	624
Volla	1.866	—	496	1.370
Totale . . .	96.469	—	25.672	70.797

Comuni disastrati Provincia di Avellino
Assegnazione fondi triennio 1987-1989 Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Avellino	121.702	—	32.388	89.314
Bisaccia.	31.023	—	8.256	22.767
Calabritto	25.912	—	6.896	19.016
Calitri	35.014	—	9.318	25.696
Caposele	16.873	—	4.490	12.383
Conza della Campania	19.041	—	5.067	13.974
Lioni	49.836	—	13.263	36.573
Morra De Sanctis.	19.723	—	5.249	14.474
Salza Irpina	3.420	—	910	2.510
Sant'Andrea di Conza	5.494	—	1.462	4.032
Sant'Angelo dei Lombardi.	24.663	—	6.574	18.089
San Mango sul Calore	9.554	—	2.543	7.011
San Michele di Serino	5.224	—	1.390	3.834
Senerchia.	5.314	—	1.414	3.900
Solofra	34.639	—	9.218	25.421
Sorbo Serpico	—	—	—	—
Teora	19.387	—	5.159	14.228
Torella dei Lombardi.	21.729	—	5.783	15.946
Totale	448.548	—	119.380	329.168

Comuni gravemente danneggiati Provincia di Avellino
Assegnazione fondi triennio 1987-1989 Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Aiello del Sabato	3.701	—	985	2.716
Altavilla Irpina	12.821	—	3.412	9.409
Andretta	5.464	—	1.454	4.010
Aquilonia	1.682	—	448	1.234
Ariano Irpino	26.329	—	7.006	19.323
Atripalda.	13.199	—	3.513	9.686
Avella	7.362	—	1.959	5.403
Bagnoli Irpino.	5.583	—	1.486	4.097
Baiano	6.751	—	1.797	4.954
Bonito	3.265	—	869	2.396
Cairano.	3.187	—	848	2.339
Candida	1.751	—	466	1.285
Capriglia Irpina	5.753	—	1.531	4.222
Carife.	5.127	—	1.364	3.763
Casalbore	4.272	—	1.137	3.135
Cassano Irpino	2.494	—	664	1.830
Castel Baronia.	3.253	—	866	2.387
Castelfranci	5.998	—	1.596	4.402
Castelvetere sul Calore	3.060	—	814	2.246
Cervinara.	6.582	—	1.751	4.831
Cesinali.	2.512	—	668	1.844
Chianche	3.195	—	850	2.345
Chiusano di San Domenico	1.425	—	379	1.046
Contrada	3.986	—	1.061	2.925
Domicella	2.106	—	560	1.546
Flumeri.	3.611	—	961	2.650
Fontanarosa	6.936	—	1.846	5.090
Forino	5.958	—	1.586	4.372
Frigento	8.080	—	2.151	5.929
Gesualdo	9.365	—	2.492	6.873
Greci	2.218	—	590	1.628
Grottaminarda.	16.770	—	4.463	12.307
Grottolella	2.682	—	714	1.968

Comune	Quote nei triennio	1987	1988	1989
Guardia Lombardi	9.906	—	2.636	7.270
Lacedonia	5.491	—	1.461	4.030
Lapio	3.909	—	1.040	2.869
Lauro	6.170	—	1.642	4.528
Luogosano	5.732	—	1.526	4.206
Manocalzati	6.909	—	1.838	5.071
Marzano di Nola	2.092	—	557	1.535
Melito Irpino	4.311	—	1.147	3.164
Mercogliano	5.944	—	1.582	4.362
Mirabella Eclano	13.168	—	3.504	9.664
Montaguto	1.252	—	333	919
Montecalvo Irpino	16.173	—	4.304	11.869
Montefalcione	6.160	—	1.639	4.521
Monteforte Irpino	6.398	—	1.703	4.695
Montefredane	3.953	—	1.052	2.901
Montefusco	5.680	—	1.512	4.168
Montella	15.975	—	4.252	11.723
Montemarano	12.489	—	3.324	9.165
Montemiletto	6.320	—	1.682	4.638
Monteverde	6.427	—	1.710	4.717
Montoro Inferiore	5.366	—	1.428	3.938
Montoro Superiore	6.606	—	1.758	4.848
Moschiano	1.444	—	384	1.060
Mugnano del Cardinale	7.887	—	2.099	5.788
Nusco	11.279	—	3.002	8.277
Ospedaletto d'Alpinolo	2.398	—	638	1.760
Pago del Vallo di Lauro	1.085	—	289	796
Parolise	1.176	—	313	863
Paternopoli	8.460	—	2.251	6.209
Petruro Irpino	572	—	152	420
Pietradefusi	5.623	—	1.497	4.126
Pietrastornina	4.661	—	1.241	3.420
Prata di Principato Ultra	2.559	—	681	1.878
Pratola Serra	5.755	—	1.531	4.224
Quindici	2.623	—	698	1.925
Roccabascerana	6.770	—	1.802	4.968
Rocca San Felice	5.543	—	1.475	4.068
Rotondi	2.529	—	673	1.856
San Martino Valle Caudina	6.413	—	1.707	4.706
San Nicola Baronia	1.414	—	376	1.038
San Potito Ultra	3.320	—	884	2.436
San Sossio Baronia	4.886	—	1.300	3.586
Santa Lucia di Serino	1.665	—	443	1.222
Sant'Angelo all'Esca	2.655	—	706	1.949
Sant'Angelo a Scala	1.838	—	489	1.349
Santa Paolina	3.661	—	975	2.686
Santo Stefano del Sole	3.970	—	1.056	2.914
Savignano Irpino	1.770	—	471	1.299
Scampitella	2.030	—	540	1.490
Serino	14.507	—	3.861	10.646
Sperone	2.369	—	630	1.739
Sturno	5.127	—	1.364	3.763
Summonte	5.202	—	1.384	3.818
Taurano	585	—	156	429
Taurasi	5.465	—	1.454	4.011
Torre le Nocelle	5.281	—	1.405	3.876
Torrioni	1.042	—	277	765
Trevico	2.320	—	618	1.702
Tufo	2.084	—	555	1.529
Vallata	4.207	—	1.120	3.087
Vallesaccarda	1.783	—	475	1.308
Venticano	3.544	—	943	2.601
Villa Maina	2.307	—	614	1.693
Villanova del Battista	4.471	—	1.189	3.282
Volturara Irpina	14.657	—	3.901	10.756
Zungoli	4.006	—	1.066	2.940
Totale . . .	535.852	—	142.602	393.250

Comuni danneggiati - Provincia di Avellino

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Quadrelle	795	—	212	583
Sirignano	2.093	—	557	1.536
Totale	2.888	—	769	2.119

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Benevento

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Airola	3.600	—	958	2.642
Amorosi	2.671	—	711	1.960
Apice	7.827	—	2.083	5.744
Apollosa	3.458	—	920	2.538
Arpaia	2.112	—	562	1.550
Arpaise	1.490	—	397	1.093
Benevento	62.127	—	16.534	45.593
Bonea	1.228	—	327	901
Bucciano	1.694	—	451	1.243
Buonalbergo	5.368	—	1.428	3.940
Calvi	4.476	—	1.191	3.285
Campoli del Monte Taburno	2.388	—	636	1.752
Casalduni	2.867	—	763	2.104
Castelpagano	1.993	—	530	1.463
Castelvenere	1.512	—	402	1.110
Cautano	3.714	—	988	2.726
Ceppaloni	6.124	—	1.630	4.494
Cerreto Sannita	1.857	—	494	1.363
Circello	3.507	—	933	2.574
Durazzano	1.307	—	348	959
Forchia	2.367	—	629	1.738
Fragneto l'Abate	1.382	—	368	1.014
Fragneto Monforte	2.261	—	602	1.659
Ginestra degli Schiavoni	198	—	53	145
Melizzano	1.605	—	427	1.178
Moiano	5.233	—	1.393	3.840
Molinara	3.257	—	867	2.390
Montesarchio	9.414	—	2.506	6.908
Paduli	2.048	—	545	1.503
Pago Veiano	3.733	—	993	2.740
Pannarano	3.459	—	920	2.539
Paolisi	1.591	—	424	1.167
Paupisi	467	—	124	343
Pietrelcina	2.624	—	698	1.926
Ponte	2.011	—	535	1.476
Puglianello	847	—	225	622
San Giorgio del Sannio	7.672	—	2.042	5.630
San Giorgio La Molara	4.565	—	1.215	3.350
San Leucio del Sannio	4.211	—	1.120	3.091
San Lorenzello	2.111	—	562	1.549
San Marco dei Cavoti	2.731	—	727	2.004
San Martino Sannita	2.556	—	680	1.876
San Nazzaro	2.011	—	535	1.476
San Nicola Manfredi	4.382	—	1.166	3.216
San Salvatore Telesino	3.620	—	963	2.657
Sant'Agata de' Goti	13.926	—	3.706	10.220
Sant'Angelo a Cupolo	6.325	—	1.683	4.642
Sant'Arcangelo Trimonte	469	—	125	344
Solopaca	2.334	—	621	1.713
Tocco Caudio	1.841	—	490	1.351
Totale	222.571	—	59.230	163.341

Comuni danneggiati - Provincia di Benevento

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Baselice	1.305	—	347	958
Campolattaro	785	—	209	576
Castelfranco in Miscano	1.779	—	473	1.306
Castelpoto	2.477	—	659	1.818
Castelvetere in Val Fortore	1.405	—	374	1.031
Colle Sannita	2.241	—	596	1.645
Cusano Mutri	1.340	—	357	983
Dugenta	977	—	260	717
Faicchio	1.551	—	413	1.138
Foglianise	2.159	—	575	1.584
Foiano di Val Fortore	3.308	—	880	2.428
Frasso Telesino	742	—	197	545
Guardia Sanframondi	925	—	246	679
Limatola	2.303	—	613	1.690
Montefalcone di Val Fortore	954	—	254	700
Morcone	4.188	—	1.115	3.073
Pesco Sannita	1.648	—	439	1.209
Pietraroja	244	—	65	179
Pontelandolfo	1.746	—	465	1.281
Reino	1.733	—	461	1.272
San Bartolomeo in Galdo	2.480	—	660	1.820
San Lorenzo Maggiore	463	—	123	340
San Lupo	228	—	61	167
Santa Croce del Sannio	1.109	—	295	814
Sassinoro	332	—	88	244
Telese	715	—	190	525
Torrecuso	1.562	—	416	1.146
Vitulano	2.286	—	608	1.678
Totale . . .	42.985	—	11.439	31.546

Comuni disastrati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Campagna	43.580	—	11.598	31.982
Castelnuovo di Conza	7.909	—	2.105	5.804
Colliano	26.957	—	7.174	19.783
Laviano	45.180	—	12.024	33.156
Ricigliano	23.271	—	6.193	17.078
Romagnano al Monte	5.433	—	1.446	3.987
Salvitelle	5.205	—	1.385	3.820
San Gregorio Magno	69.928	—	18.610	51.318
Santomenna	5.630	—	1.498	4.132
Valva	23.859	—	6.350	17.509
Totale . . .	256.952	—	68.383	188.569

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Acerno	5.632	—	1.499	4.133
Agropoli	689	—	183	506
Angri	9.556	—	2.543	7.013
Atena Lucana	1.686	—	449	1.237
Auletta	7.803	—	2.077	5.726
Baronissi	7.842	—	2.087	5.755
Battipaglia	5.321	—	1.416	3.905
Bracigliano	3.335	—	888	2.447
Buccino	17.170	—	4.569	12.601
Calvanico	2.312	—	615	1.697
Castel San Giorgio	3.326	—	885	2.441
Castel San Lorenzo	2.500	—	665	1.835
Castiglione del Genovesi	1.871	—	498	1.373
Cava de' Tirreni	17.624	—	4.690	12.934
Contursi Terme	7.030	—	1.871	5.159
Corbara	1.680	—	447	1.233
Eboli	9.939	—	2.645	7.294
Fisciano	7.753	—	2.063	5.690
Giffoni Sei Casali	4.250	—	1.131	3.119
Giffoni Valle Piana	4.536	—	1.207	3.329
Mercato San Severino	15.789	—	4.202	11.587
Minori	1.141	—	304	837
Montecorvino Pugliano	4.970	—	1.323	3.647
Montecorvino Rovella	7.023	—	1.869	5.154
Montesano sulla Marcellana	3.662	—	975	2.687
Nocera Inferiore	20.035	—	5.332	14.703
Nocera Superiore	15.941	—	4.243	11.698
Olevano sul Tusciano	11.429	—	3.042	8.387
Oliveto Citra	9.160	—	2.437	6.723
Padula	3.247	—	864	2.383
Pagani	7.303	—	1.944	5.359
Palomonte	7.052	—	1.877	5.175
Pellezzano	4.418	—	1.176	3.242
Pertosa	1.386	—	369	1.017
Petina	1.448	—	385	1.063
Polla	6.914	—	1.840	5.074
Pontecagnano Faiano	5.205	—	1.385	3.820
Roccapiemonte	5.957	—	1.585	4.372
Sacco	1.745	—	464	1.281
Sala Consilina	10.758	—	2.862	7.896
Salerno	29.055	—	7.733	21.322
San Cipriano Picentino	2.801	—	745	2.056
San Mango Piemonte	811	—	216	595
San Pietro al Tanagro	2.477	—	659	1.818
San Rufo	4.276	—	1.138	3.138
Sant'Arsenio	3.558	—	947	2.611
S. Egidio del Monte Albino	2.604	—	693	1.911
Sapri	880	—	234	646
Sarno	8.642	—	2.300	6.342
Sassano	6.125	—	1.630	4.495
Scafati	4.942	—	1.315	3.627
Siano	2.078	—	553	1.525
Teggiano	9.354	—	2.489	6.865
Tramonti	6.244	—	1.662	4.582
Totale . . .	350.285	—	93.220	257.065

Comuni danneggiati - Provincia di Salerno

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Albanella	660	—	176	484
Alfano	283	—	75	208
Altavilla Silentina	1.309	—	348	961
Amalfi	228	—	61	167
Aquara	553	—	147	406
Ascea	194	—	52	142
Atrani	72	—	19	53
Bellosguardo	265	—	71	194
Buonabitacolo	790	—	210	580
Caggiano	4.308	—	1.146	3.162
Camerota	248	—	66	182
Campora	—	—	—	—
Cannalonga	—	—	—	
Capaccio	1.662	—	442	1.220
Casalbuono	410	—	109	301
Casaletto Spartano	481	—	128	353
Casal Velino	439	—	117	322
Caselle in Pittari	80	—	21	59
Castelcivita	537	—	143	394
Castellabate	124	—	33	91
Castelnuovo Cilento	50	—	13	37
Celle di Bulgheria	204	—	54	150
Centola	89	—	24	65
Ceraso	73	—	19	54
Cetara	—	—	—	—
Cicerale	159	—	42	117
Conca dei Marini	146	—	39	107
Controne	803	—	214	589
Corleto Monforte	481	—	128	353
Cuccaro Vetere	—	—	—	—
Felitto	344	—	92	252
Furore	131	—	35	96
Futani	194	—	52	142
Gioi	124	—	33	91
Giungano	401	—	107	294
Ispani	234	—	62	172
Laureana Cilento	—	—	—	—
Laurino	491	—	131	360
Laurito	475	—	126	349
Lustra	161	—	43	118
Magliano Vetere	214	—	57	157
Maiori	385	—	102	283
Moio della Civitella	395	—	105	291
Montano Antilia	396	—	105	291
Montecorice	214	—	57	157
Monteforte Cilento	246	—	65	181
Monte San Giacomo	609	—	162	447
Morigerati	206	—	55	151
Novi Velia	88	—	23	65
Ogliastro Cilento	141	—	38	103
Omignano	86	—	23	63
Orria	289	—	77	212
Ottati	563	—	150	413
Perdifumo	108	—	29	79
Perito	232	—	62	170
Piaggine	448	—	119	329
Pisciotta	354	—	94	260
Pollica	248	—	66	182
Positano	—	—	—	—
Postiglione	972	—	259	713

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Praiano	12	—	3	9
Prignano Cilento	19	—	5	14
Ravello	355	—	94	261
Roccadaspide	1.530	—	407	1.123
Roccagloriosa	421	—	112	309
Rofrano	308	—	82	226
Roscigno	39	—	10	29
Rutino	102	—	27	75
Salento	46	—	12	34
San Giovanni a Piro	—	—	—	—
San Marzano sul Sarno	3.712	—	988	2.724
San Mauro Cilento	5	—	1	4
San Mauro La Bruca	61	—	16	45
Santa Marina	198	—	53	145
Sant'Angelo a Fasanella	1.194	—	318	876
San Valentino Torio	809	—	215	594
Sanza	77	—	20	57
Scala	248	—	66	182
Serramezzana	—	—	—	—
Serre	1.485	—	395	1.090
Sessa Cilento	175	—	47	128
Sicignano degli Alburni	1.865	—	496	1.369
Stella Cilento	122	—	32	90
Stio	177	—	47	130
Torchiara	271	—	72	199
Torraca	232	—	62	170
Torre Orsaia	828	—	220	608
Tortorella	233	—	62	171
Trentinara	135	—	36	99
Valle dell'Angelo	237	—	63	174
Vallo della Lucania	487	—	130	357
Vibonati	147	—	39	108
Vietri sul Mare	664	—	177	487
Totale . . .	39.592	—	10.533	29.059

Comuni gravemente danneggiati - Provincia di Caserta

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Arienzo	3.967	—	1.056	2.911
Aversa	12.429	—	3.308	9.121
Capua	6.118	—	1.628	4.490
Maddaloni	2.208	—	588	1.620
San Felice a Cancello	3.906	—	1.040	2.866
Santa Maria a Vico	4.622	—	1.230	3.392
Santa Maria Capua Vetere	4.314	—	1.149	3.165
Teano	6.302	—	1.677	4.625
Totale . . .	43.866	—	11.676	32.190

Comuni danneggiati - Provincia di Caserta

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Ailano	220	—	59	161
Alife	2.247	—	598	1.649
Alvignano	2.176	—	579	1.597
Baia e Latina	880	—	234	646
Bellona	1.149	—	306	843
Caianello	737	—	196	541
Caiazzo	2.770	—	737	2.033
Calvi Risorta	6.076	—	1.617	4.459
Camigliano	1.053	—	280	773
Cancello ed Arnone	668	—	178	490
Capodrise	324	—	86	238
Capriati a Volturno	—	—	—	—
Carinaro	359	—	96	263
Carinola	1.960	—	522	1.438
Casagiove	596	—	159	437
Casal di Principe	1.957	—	521	1.436
Casaluce	399	—	106	293
Casapesenna	207	—	55	152
Casapulla	370	—	98	272
Caserta	8.563	—	2.279	6.284
Castel Càmpagnano	1.458	—	388	1.070
Castel di Sasso	359	—	96	263
Castello del Matese	62	—	17	45
Castel Morrone	22	—	6	16
Castel Volturno	945	—	251	694
Cellole	216	—	57	159
Cervino	668	—	178	490
Cesa	2.126	—	566	1.560
Ciorlano	—	—	—	—
Conca della Campania	2.517	—	670	1.847
Curti	936	—	249	687
Dragoni	1.617	—	430	1.187
Falciano del Massico	505	—	134	371
Formicola	654	—	174	480
Francolise	2.246	—	598	1.648
Frignano	896	—	238	658
Galluccio	1.580	—	420	1.160
Giano Vetusto	1.033	—	275	758
Gioia Sannitica	1.466	—	390	1.076
Grazzanise	784	—	209	575
Gricignano di Aversa	881	—	234	647
Letino	—	—		—
Liberi	360	—	96	264
Lusciano	710	—	189	521
Macerata Campania	487	—	130	357
Marcianise	1.403	—	373	1.030
Marzano Appio	2.170	—	578	1.592
Mignano Monte Lungo	1.168	—	311	857
Mondragone	2.509	—	668	1.841
Orta di Atella	1.047	—	279	768
Parete	437	—	116	321
Pastorano	1.073	—	286	787
Piana di Monte Verna	834	—	222	612
Piedimonte Matese	2.135	—	568	1.567
Pietramelara	1.701	—	453	1.248
Pietravairano	1.045	—	278	767
Pignataro Maggiore	3.442	—	916	2.526
Pontelatone	328	—	87	241
Portico di Caserta	548	—	146	402
Prata Sannita	142	—	38	104
Pratella	214	—	57	157
Presenzano	309	—	82	227
Raviscanina	443	—	118	325
Recale	342	—	91	251

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Riardo	263	—	70	193
Rocca d'Evandro	3.092	—	823	2.269
Roccamonfina	1.872	—	498	1.374
Roccaromana	1.790	—	476	1.314
Rocchetta e Croce	382	—	102	280
Ruviano	1.330	—	354	976
San Cipriano d'Aversa	1.328	—	353	975
San Gregorio Matese	220	—	59	161
San Marcellino	922	—	246	676
San Marco Evangelista	443	—	118	325
San Nicola La Strada	423	—	113	310
San Pietro Infine	55	—	15	40
San Potito Sannitico	89	—	24	65
San Prisco	943	—	251	692
Santa Maria La Fossa	174	—	46	128
San Tammaro	215	—	57	158
Sant'Angelo d'Alife	1.008	—	268	740
Sant'Arpino	398	—	106	292
Sessa Aurunca	3.737	—	995	2.742
Sparanise	1.832	—	488	1.344
Succivo	396	—	105	291
Teverola	249		66	183
Tora e Piccilli	1.178	—	314	864
Trentola-Ducenta	1.208	—	321	887
Vairano Patenora	1.592	—	424	1.168
Valle Agricola	225	—	60	165
Valle di Maddaloni	143	—	38	105
Villa di Briano	881	—	234	647
Villa Literno	1.701	—	453	1.248
Vitulazio	972	—	259	713
Totale . . .	105.590	—	28.104	77.486

TABELLA 1/*A*.3

REGIONE PUGLIA

Assegnazione fondi triennio 1987-1989 - Ripartizione annuale (milioni di lire)

Comune	Quote nel triennio	1987	1988	1989
Accadia	4.700	—	1.000	3.700
Anzano di Puglia	4.200	—	1.150	3.050
Ascoli Satriano	3.850	—	1.000	2.850
Bovino	4.000	—	1.100	2.900
Candela	4.050	—	1.100	2.950
Castelluccio dei Sauri	1.600	—	450	1.150
Celle di San Vito	971	—	331	640
Deliceto	2.700	—	700	2.000
Faeto	2.700	—	800	1.900
Monteleone di Puglia	3.300	—	800	2.500
Orsara di Puglia	2.000	—	500	1.500
Panni	3.900	—	950	2.950
Rocchetta Sant'Antonio	3.290	—	1.100	2.190
Sant'Agata di Puglia	3.007	—	800	2.207
Totale . . .	44.268	—	11.781	32.487

87A4420

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti (disponibilità 1986) di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che saranno disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301, del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso su accennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando, non solo per il concorso speciale per esami ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili e concorsi

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in relazione ai posti che si prevede si renderanno vacanti al 31 dicembre 1986, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per due posti;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per due posti;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto.

Si fa riserva di rideterminare eventualmente in sede di nomina il numero dei posti dei citati concorsi qualora fino alla data del 31 dicembre 1986 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da altri enti pubblici, appartenenti a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto o compia almeno cinque anni di servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio nella qualifica predetta alla data del 31 dicembre 1986.

Sono ammessi, ancora, al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla predetta data del 31 dicembre 1986 ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla medesima data nel relativo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in pedagogia.

Sempre ai fini dell'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente. Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, per i partigiani combattenti e profughi, di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso pubblico di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi, indicati nel precedente art. 1, dovranno presentare, separatamente per ciascuno di essi, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale, per esami, e per il corso concorso di formazione dirigenziale e su carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione I/2ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, nonchè recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione I/2ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza o attività imprenditoriale o libera professione esercitata;

c) ufficio o ente di titolarità o impresa di appartenenza e, se diversa, l'attuale sede di servizio;

d) il concorso cui intende partecipare, precisandone il numero d'ordine ed il numero dei posti così come risultano indicati nel precedente art. 1. Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà dichiarare tale circostanza in ciascuna domanda nonché allegare la documentazione secondo le modalità previste dal successivo art. 11;

e) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 l'aspirante dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà, altresì, dichiarare:

A) Data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva.

B) Estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Tale dichiarazione deve essere resa anche se in negativo.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, l'aspirante non dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di non aver superato, alla data del 31 dicembre 1986, i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite;

3) di godere dei diritti politici;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

5) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o condono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico dell'interessato;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la data di decorrenza dell'attività imprenditoriale o professionale nonché la data di iscrizione nel relativo albo.

Tutti i candidati al concorso pubblico di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma di laurea posseduto, precisandone la data di conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Documentazione per il concorso speciale per esami

I candidati che chiedono di partecipare al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1, punto 1), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) certificazione, in carta semplice, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento svolti;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice, prove del concorso speciale per esami e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1), del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Sato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso speciale, per esami, di cui al punto 1), del precedente art. 1, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 16 dicembre 1987, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dei rapporti informativi, dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

I competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a fornire tempestivamente copia, in carta libera, dei rapporti informativi richiesti dalla commissione giudicatrice e riguardanti i candidati ammessi al colloquio al fine della valutazione di cui al comma precedente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti indicati per il concorso, di cui al punto 1) del precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 6.

Documentazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale

I candidati che chiedono di partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice, ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà composta da un dirigente generale dello Stato appartenente al Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

L'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali.	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio.	»	10
c) pubblicazioni scientifiche, attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . .	»	8
e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva.	»	8

La commissione dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun interessato e risultante dalla somma dei voti riportati nei titoli stessi.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella degli ammessi al corso e quella degli idonei all'ammissione al corso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle degli ammessi e degli idonei al corso medesimo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Gli ammessi al corso saranno tenuti a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La votazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987.

I vincitori del corso-concorso indicato nel precedente art. 1, punto 2), precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1.

Ai sensi del comma decimo, art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, i candidati che non avranno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari, protranno essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione per il concorso pubblico per titoli ed esami

I candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

a) curriculum, in carta semplice, sull'attività professionale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità;

b) attestato, in carta semplice, di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità dell'iscrizione stessa;

c) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1986 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Commissione esaminatrice e prove del concorso pubblico per titoli ed esami

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, in due prove scritte e in un colloquio. La valutazione dei titoli, delle due prove scritte e del colloquio sarà espressa in trentesimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e con le modalità del precedente art. 8 per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La commissione giudicatrice stabilirà prima dell'espletamento delle prove scritte, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi stabiliti nel comma precedente, e preliminarmente alla revisione delle due prove scritte, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati che abbiano partecipato alle medesime prove.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico ed alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo a Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 16 dicembre 1987, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 24 trentesimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso è finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della pubblica istruzione in particolare.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a 24 trentesimi.

Ultimati i lavori concorsuali, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma risultante dal punteggio totale e riportato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti ottenuti nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

I candidati che hanno superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal medesimo giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito per il concorso pubblico, per titoli ed esami e nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/I^{a}, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'autorità competente comprovante che l'invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato il servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo, devono produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato nonché il titolo di studio e il certificato medico di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo.

I candidati che si trovano alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data del 31 dicembre 1986.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria e nel numero dei posti fissati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1987 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1.

Art. 11.

Documentazione per la partecipazione a più concorsi

I candidati che hanno i requisiti prescritti e che chiedono di partecipare a più concorsi indetti con il presente decreto e indicati nel precedente art. 1 debbono presentare, a pena di esclusione, domande separate per ogni concorso, corredando ciascuna di esse di autonoma documentazione.

Nell'ipotesi di documenti identici per più concorsi al candidato è concessa facoltà di corredare una sola domanda di documenti originali e di allegare alle altre domande le fotocopie dei documenti medesimi sottoscritte per autentiche dagli interessati. In queste ulteriori domande i candidati dovranno indicare in modo esplicito a quale domanda sia stata allegata la documentazione originale. Non è comunque ammesso far riferimento a documentazione già depositata, a qualsiasi titolo, presso il Ministero.

Art. 12.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescriti.

Non sono ammessi al concorso i candidati che hanno prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 13.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 1, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private secondo le stesse modalità indicate nel precedente art. 7, del presente bando.

Tale periodo si concluderà con la redazione di una relazione finale alla quale verrà attribuita una valutazione espressa in trentesimi. Detta valutazione sarà acquisita agli atti del fascicolo personale.

Art. 14.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinunzia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 15.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 221

87A4447

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, contenente disposizioni intese allo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, ed in particolare l'art. 11;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi duecento posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, per le sedi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Detti posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	N. posti
Abruzzo	2
Emilia-Romagna	14
Friuli-Venezia Giulia	3
Lazio	21
Liguria	19
Lombardia	32
Marche	4
Molise	3
Piemonte	29
Sardegna	8
Toscana	40
Umbria	2
Veneto	23
Totale	200

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali é esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1985, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, devono essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale Divisione II Concorso dattilografi Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti devono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione; non verranno prese in considerazione le domande che non contengano esplicitamente tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici del concorso saranno composte per ciascun contingente regionale, a norma dell'art. 9, primo comma, lettera *c*), e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Per quei contingenti regionali per i quali pervenga un numero di domande superiore a mille, la commissione potrà essere integrata di un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove pratiche ed in un colloquio:

prima prova pratica: battitura a macchina sotto dettatura di un brano di prosa.

Nella valutazione della prova le commissioni tengono conto della precisione e di eventuali errori di ortografia;

seconda prova pratica: saggio di copiatura a velocità libera di un modello di argomento giuridico o contabile; la durata della prova è di quindici minuti: i candidati che terminano la copiatura del testo in un tempo minore possono ricopiare il testo una o più volte, o anche una parte di esso, fino allo scadere del tempo assegnato.

Nella valutazione della prova le commissioni tengono conto della velocità e della precisione.

La seconda prova pratica avrà luogo, al termine della prima, nello stesso giorno e sede di esame.

Qualora il numero dei candidati non consenta lo svolgimento delle prove pratiche contemporaneamente per tutti è in facoltà dell'amministrazione di distribuire i concorrenti in gruppi secondo l'ordine alfabetico e di sottoporli alle prove in giorni separati e in ore diverse nello stesso giorno:

Colloquio: tale prova verterà sulle seguenti materie:

1) ordinamento, attribuzioni e funzionamento degli archivi correnti;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato;

4) ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Diario delle prove

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 28 settembre 1987 saranno indicati i giorni, le ore, i locali in cui si svolgeranno distinte per regioni le prove pratiche.*

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per nessun motivo verranno concessi rinvii delle prove.

I candidati che non dovessero presentarsi nelle date fissate saranno pertanto considerati assenti.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna delle prove pratiche.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato nelle prove pratiche nonché della sede, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

Le sedute delle commissioni, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono consegnare o far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Divisione II Concorso dattilografi Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti da quello in cui il colloquio si è svolto, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di merito.

Si considerano validamente prodotti i titoli spediti a mezzo di raccomandata entro il termine di cui sopra. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

A norma delle vigenti disposizioni i titoli di preferenza e i documenti attestanti il possesso degli stessi (da presentare esclusivamente in originale o copia autentica) sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto, o documenti di concessione;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal prefetto competente;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il padre del candidato prestava servizio;

7) orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro a nome del genitore;

8) ferito in combattimento: brevetto o documento di concessione;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: brevetto o documento di concessione;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione od integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi: certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

11) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre;

12) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

13) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro a nome del genitore;

14) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione o mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del congiunto caduto;

15) madre, vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata a nome del congiunto caduto per servizio dall'amministrazione di appartenenza;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro a nome del congiunto caduto sul lavoro;

I candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui ai precedenti punti 5), 6), 7), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), dovranno integrare ove occorra il documento prodotto con un'attestazione del sindaco dalla quale risulti la loro relazione di parentela con il caduto o l'invalido a cui il documento stesso si riferisce;

17) disoccupati da un periodo non inferiore a sei mesi con riferimento alla data di presentazione del titolo: certificato rilasciato dal competente ufficio di collocamento che attesti l'iscrizione del candidato nelle liste dei disoccupati e la data da cui tale iscrizione decorre.

Eventuali interruzioni del semestre utile dovute a cause che ai sensi delle vigenti disposizioni non costituiscano perdita del requisito dovranno essere opportunamente segnalate e documentate entro il termine di presentazione del titolo;

18) ex combattente ed assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940/45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-OD 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

19) ex dipendente o dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine utile per la presentazione del titolo;

21) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare;

22) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, certificante la causa invalidante e il grado di invalidità;

23) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato.

I documenti attestanti il possesso dei titoli dianzi elencati devono essere prodotti in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché documentati entro i termini di cui al primo comma del presente articolo, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatorie

Espletate le prove del concorso, ciascuna commissione forma, per ogni contingente regionale, la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove pratiche e della votazione del colloquio.

Con distinti decreti ministeriali sono approvate, in relazione a ciascun contingente regionale, la graduatoria generale di merito e quelle di vincitori e dei candidati dichiarati idonei.

Con gli stessi provvedimenti vengono nominati i vincitori e gli eventuali idonei con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina in prova - Presentazione dei documenti di rito

I decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie regionali sono immediatamente efficaci.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati dattilografi in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nel limite dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità ai sensi dell'art. 3 della legge 1° aprile 1975, n. 44 e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 citato nelle premesse, con assegnazione di servizio presso istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati, che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o all'esenzione dal limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dal medico condotto del comune di residenza o dal medico della competente unità sanitaria locale dalla quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dall'autorità scolastica;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con l'indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato: cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati che fossero già dipendenti statali di ruolo o ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f)* e *g)* nonché una copia dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio, né sono ammessi riferimenti a documenti di rito già presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

Tutti i documenti suindicati debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili, comportano la decadenza dalla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente bando possono essere conferiti, entro i termini di validità delle graduatorie prescritti dalle vigenti disposizioni, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Entro lo stesso periodo possono essere altresì conferiti, sempre secondo l'ordine delle graduatorie, i posti che si rendono comunque disponibili nel frattempo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 25 settembre 1986

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1987
Registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 120

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali - amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso dattilografi Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1) .... (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e cognome del marito), nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di ....) via.. n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a duecento posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché (2)..

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (3)...;

5) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito presso.............................. nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua sua posizione e la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nella regione prescelta.

Data, ...

Firma (4)...

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

(autenticazione della firma)

---

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A4402

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a settantasei posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Tenuto conto delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che, per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati ed operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Visto il primo comma dell'art. 4 della citata legge 7 agosto 1985, n. 427, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dall'art. 3 della stessa legge n. 427 del 1985;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato è stata individuata la disponibilità di duecentotrentotto posti da attribuire al ruolo del personale della sesta qualifica funzionale (ex segretario) delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto a bandire un concorso, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della suddetta legge n. 427 del 1985, è stata disposta l'assunzione di ottantasette idonei di concorsi pubblici, banditi successivamente al 1° gennaio 1979, nel ruolo della ex carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerata l'urgenza di indire, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della ripetuta legge n. 427 del 1985, un concorso per la copertura dei restanti settantuno posti relativi all'aumento dell'organico di cui all'art. 3 della stessa legge n. 427;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, con il quale la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, fra l'altro, un concorso, per esami, a quarantacinque posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato da destinare agli uffici situati nelle regioni di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge n. 444;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire due distinti concorsi per complessivi centosedici posti da assegnare sia presso le regioni ove hanno sede alcune ragionerie provinciali dello Stato maggiormente carenti di personale, sia presso quelle indicate nella tabella *C* allegata alla legge n. 444 del 1985, e precisamente il primo, a settantasei posti, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna ed il secondo, a quaranta posti, per le seguenti regioni: Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a settantasei posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, da suddividere in base alla ripartizione regionale indicata nel successivo art. 2.

Art. 2.

Sede di destinazione e modalità di assegnazione

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte	
Liguria	12
Lombardia	29
Veneto	7
Trentino	1
Friuli-Venezia Giulia	3
Emilia-Romagna	8

I candidati che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle suindicate ragionerie provinciali dello Stato situate nelle suddette regioni.

L'assegnazione sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti, pertanto, sono tenuti ad elencare nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, tutte le regioni suindicate.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine indicato nel presente articolo.

I vincitori del concorso, dovranno permanere nella sede assegnata per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

E) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiegato statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di gioni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito.

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere diposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi situate nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, indicando, ai fini dell'assegnazione, tutte le predette regioni in ordine di preferenza;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazióni relative al concorso. con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da insatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 6.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta sesta qualifica funzionale.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, vertera sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Milano. Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 luglio 1987, verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 8 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Milano.

Art. 7.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazone di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato se il candidto avrà ottenuto una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 9.

Titoli di precedenza o preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, deve far pervenire alla ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerrà o per fàtto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato: certificato rilasciato dell'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente punto 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e succcessive modificazioni;

19) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio, di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o dalla commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dovranno presentare, altresì, la sottoindicata documentazione:

apposito certificato attestante l'appartenenza ad una delle categorie di cui alla ripetuta legge n. 482 del 1968, e successive modificazioni;

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 7 del presente bando.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 9 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza o preferenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato ed inquadrati nella stessa sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio, in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui ai successivi articoli 13 e 14 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabiliti negli stessi articoli.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 3 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che al termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché la copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 14.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'ammissione nelle funzioni e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo ed il certificato di cui al punto 4) dell'ultimo comma del precitato art. 13.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui ai già citati articoli 13 e 14, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 338

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (2) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a settantasei posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché: ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito in data .... presso ....
di .... via ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6): ....,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del bando di concorso.

Ai fini dell'eventuale assegnazione esprime il seguente ordine di preferenza (7):

....,

....,

....,

....,

....,

Data, ...

Firma (8) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: ....
....,

Il codice di avviamento postale è il seguente: ....

Eventuale numero telefonico: prefisso .... numero ....

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) Il candidato deve elencare, secondo l'ordine di preferenza, tutte le regioni indicate nell'art. 2 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

87A4419

UNIVERSITÀ DI MILANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico ad un posto di operaio di prima categoria (stalliere).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numero 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 9 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1983, registro n. 9, foglio n. 392, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso ad un posto di operaio di prima categoria (stalliere) presso la facoltà di medicina e chirurgia veterinaria dell'Università degli studi di Milano, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

87A3332

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di aiuto bibliotecario nel ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 17-18 del 24 aprile-1° maggio 1986, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 19 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1986, registro n. 9, foglio n. 227, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari della Seconda Università degli studi di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3337

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

87A4432

REGIONE CALABRIA

Concorso a due posti di operatore tecnico - autista presso l'unità sanitaria locale n. 5

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 24 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Corigliano Calabro Scalo (Cosenza).

87A4428

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di primario di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di dirigente sanitario organizzazione dei servizi di base.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 12 del 20 marzo 1987 e n. 14-15 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio OO.RR. di Reggio Calabria.

87A4457

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di analista collaboratore;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di malattie infettive;

un posto di assistente medico di urologia;

un posto di chimico coadiutore;

un posto di operatore tecnico falegname.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 18 marzo 1987 e n. 46 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Parma.

87A4430

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 23 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A4462

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

Ruolo sanitario:

un posto di dirigente sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di farmacista collaboratore;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitaria.

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore coordinatore - area giuridico-amministrativa;
un posto di collaboratore amministrativo - area economico-finanziaria;
un posto di assistente amministrativo - area amministrativa.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico coordinatore - termo idraulico meccanico;
un posto di operatore tecnico - centralinista con funzioni di portineria e custodia;
un posto di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in San Giorgio in Piano (Bologna).

87A4427

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/2, a:

un posto di aiuto di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di assistente di psichiatria, a tempo pieno;
un posto di assistente sociale;
due posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Campi Salentina (Lecce).

87A4431

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe da Copertino» dell'unità sanitaria locale LE/3.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe da Copertino» dell'unità sanitaria locale LE/3, a:

due posti di aiuto di medicina generale (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di chirurgia generale (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di pediatria (deriv. da trasformazione);
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di geriatria (deriv. da trasformazione);
un posto di aiuto di urologia (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di chirurgia d'urgenza (deriv. da trasformazione);
un posto di aiuto di pronto soccorso (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione (deriv. da trasformazione);
due posti di aiuto di cardiologia (deriv. da trasformazione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 9 aprile 1987 e n. 87 del 7 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «S. Giuseppe da Copertino», in Copertino (Lecce).

87A4458

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/6, a:

un posto di psicologo collaboratore;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria visitatrice;
un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di operatore tecnico - operaio specializzato pittore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 69 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in San Pietro Vernotico (Brindisi).

87A4454

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/1

Sono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/1, a:

Ospedale civile di Castellaneta:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di medicina generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 16 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

87A4429

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di ingegnere civile;
un posto di ingegnere elettrotecnico;
un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Genova.

87A4460

REGIONE BASILICATA

Riduzione, da due a uno, del numero dei posti del concorso a collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 7

Il numero dei posti del concorso a collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 7 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 13 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 30 agosto 1986 è ridotto da due a uno.

87A4459

REGIONE PIEMONTE

Revoca del concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 28 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 26 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1987.

87A4456

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 119 del 25 maggio 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda autonoma di cura e soggiorno e turismo - Riviera del Conero - Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella terza qualifica funzionale.

Azienda farmaceutica municipalizzata di Montevarchi: Concorso pubblico ad un posto di farmacista.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1987).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al provvedimento n. 12/87 del Comitato interministeriale dei prezzi concernente i prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 88 del 15 aprile 1987).

Nel provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 80 del sopra indicato supplemento straordinario, dove è scritto:

Specialità	Codice identificativo	Prezzo
EPADORA *GIUSTINI* OS 10 FL 10 ML	*010203014*	**10.955**

leggasi:

Specialità	Codice identificativo	Prezzo
EPADORA *GIUSTINI* OS 10 FL 10 ML	*010203026*	**10.955**

87A4484

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 100.000**
- semestrale .... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 200.000**
- semestrale .... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 82.000**
- semestrale .... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 22.000**
- semestrale .... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale .... **L. 313.000**
- semestrale .... **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo .... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... **L. 90.000**
Abbonamento semestrale .... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221